

Codice A1805B

D.D. 24 aprile 2026, n. 774

DGR n. 8-2172 del 26/01/2026 e DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021. Rilocalizzazione in via preventiva di immobili privati ad uso residenziale ubicati in area a rischio idraulico ed idrogeologico, nei comuni di Ciriè e Robassomero (TO). Concessione contributo e impegno di spesa a favore del Comune capofila di Ciriè sul capitolo di fondi regionali n. 221985 del bilancio 2026/2028



ATTO DD 774/A1805B/2026

DEL 24/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: DGR n. 8-2172 del 26/01/2026 e DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021. Rilocalizzazione in via preventiva di immobili privati ad uso residenziale ubicati in area a rischio idraulico ed idrogeologico, nei comuni di Ciriè e Robassomero (TO). Concessione contributo e impegno di spesa a favore del Comune capofila di Ciriè sul capitolo di fondi regionali n. 221985 del bilancio 2026/2028 della somma di € 299.418,95, di cui € 270.000,00 sull'annualità 2026 e € 29.418,95 sull'annualità 2027, per l'erogazione del contributo di rilocalizzazione al privato

Premesso che:

il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del distretto del fiume Po (PAI-PO), prevede agli articoli 18 bis e 40 delle vigenti norme di attuazione, procedure a favore della rilocalizzazione di edifici dalle aree a rischio;

l'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" prevede che, sulla base di quanto individuato nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), le Regioni stabiliscano le misure di incentivazione a cui, i soggetti proprietari di manufatti che determinano rischio idrogeologico, possono accedere, al fine di rilocalizzare i medesimi, fuori dall'area a rischio;

con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2026, n. 8-2172, sono stati adottati nuovi criteri per la concessione dei contributi relativi agli interventi di rilocalizzazione in via preventiva di immobili adibiti ad abitazione principale o secondaria, ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, nonché per gli edifici esposti a rischio idraulico non rilocalizzabili per la particolare configurazione dell'impianto urbanistico o per loro peculiari caratteristiche storiche e sociali, e sono stati revocati i precedenti criteri di cui alla DGR n. 31-6223 del 22 dicembre 2017 e alla DGR n. 9-4034 del 5 novembre 2021;

il contributo relativo alla rilocalizzazione viene erogato dalla Regione Piemonte alla competente Amministrazione Comunale attingendo dai fondi regionali destinati all'attuazione dei piani comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed idrogeologico iscritti annualmente sul capitolo di spesa del bilancio finanziario regionale 221985;

premesso inoltre che:

è pervenuta da parte dei Comuni di Ciriè e Robassomero (TO), la richiesta di rilocalizzazione di un immobile composto da tre unità abitative, di proprietà *omissis* ricadente a cavallo del confine comunale, in parte in comune di Ciriè, in via Stura e in parte sul territorio comunale di Robassomero, in via Ciriè n.10, (rispettivamente foglio 32 n.186, sub. 2, n. 187, sub. 4 e foglio 5, n.489, sub 3, 4 e 5);

l'istanza è stata trasmessa, nella versione definitiva, con note rispettivamente ns. prot. n. 54784 del 10/12/2025, n. 55305 del 11/12/2025 e n. 19058 del 22/04/2026;

con nota ns. prot. n. 9511 del 23/02/2026 il *omissis*, in qualità di legale rappresentante *omissis*, nell'ambito della fase transitoria prevista dalla nuova DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, ha optato per l'applicazione delle precedenti disposizioni e quindi della DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021.

Ritenuto tale intento assentibile in considerazione del fatto che la domanda di rilocalizzazione è stata depositata antecedentemente alla data di entrata in vigore della DGR del 26/01/2026.

Considerato che:

con nota ns. prot. n. 17960 del 15/04/2026 il comune di Ciriè ha trasmesso l'Accordo di Programma siglato con il comune di Robassomero, finalizzato ad assicurare l'attuazione unitaria e coordinata dell'intervento di rilocalizzazione del fabbricato ricadente in parte sul territorio comunale di Ciriè ed in parte sul territorio comunale di Robassomero. L'accordo di Programma individua il comune di Ciriè quale Ente Capofila e quindi interlocutore unico per l'istanza di rilocalizzazione dell'immobile di proprietà *omissisomissis*

Preso atto che:

per il suddetto immobile, sussistono i requisiti di ammissibilità alla rilocalizzazione richiesti al paragrafo n. 1 dell'Allegato 1 alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021. In particolare, la porzione dell'immobile ricadente nel comune di Robassomero è ascritta, nello strumento urbanistico vigente adeguato al PAI, alla classe di sintesi IIIC "*Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445*", mentre la parte che insiste nel comune di Ciriè, è stata assoggettata ai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della lr n. 56/1977, con DGR n. 4-686 del 30/12/2024;

con le succitate note, le Amministrazioni comunali di Ciriè e Robassomero hanno provveduto a trasmettere la documentazione prescritta al paragrafo n. 6 dell'Allegato 1 alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021 e in particolare, le domande dei proprietari, l'istruttoria comunale con la stima di massima della spesa relativa al contributo di

rilocalizzazione e delle spese connesse, la perizia asseverata sull'immobile e il preliminare di vendita registrato;

l'istruttoria comunale è stata svolta seguendo i criteri di calcolo del contributo di rilocalizzazione stabiliti nel paragrafo n. 4 dell'Allegato 1 alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021;

sulla base dell'istruttoria comunale, vista altresì la nota ns. prot. n. 19063 del 22/04/2026, per quanto riguarda l'immobile di proprietà *omissisomissis*, risulta che il contributo di rilocalizzazione massimo ammissibile, di cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato 1 alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021, trattandosi di tre unità abitative ad uso di abitazione secondaria e posto che il proprietario intende acquistare tre immobili esistenti come da preliminare di vendita con l'impresa costruttrice, risulta pari a € 297.000,00 oltre alla spesa sostenuta per la redazione delle perizia asseverata, di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 della suddetta DGR, pari a € 2.418,95, per un totale spettante al proprietario pari a € 299.418,95;

l'importo della spesa riconosciuta per la perizia asseverata è stato definito nel limite massimo pari a 5 €/mq per unità di superficie dell'immobile perizato secondo quanto indicato al paragrafo 8 dell'Allegato 1 alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021, per un importo pari a € 2.418,95;

posto che:

il suddetto contributo di rilocalizzazione è ammissibile in base a quanto stabilito ai paragrafi 1 e 3 dell'Allegato 1 alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021;

verificato che i tre immobili sostitutivi, secondo quanto emerge dal preliminare di vendita trasmesso con nota ns. prot. n.54784 del 10/12/2025, risultano ubicati nel comune di Caselle Torinese (TO), Strada Torino n. 52-54, e, allo stato attuale, ricadano in un'area non a rischio idrogeologico o idraulico.

Visto il capitolo di fondi regionali 221985 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 avente ad oggetto "*Fondi per l'attuazione dei piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico e idrogeologico, previsti dalla D.G.R. n. 53-10220 del 1 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*", della struttura amministrativa A1805B – Difesa del suolo, sul quale risultano iscritte e assegnate al 100%, sull'annualità 2026, risorse pari a € 270.000,00 e € 135.000,00 sull'annualità 2027;

visto lo stanziamento di cassa, tenuto conto dei residui passivi e delle somme già impegnate sul corrente anno.

Considerato quanto sopra, con il presente atto si intende:

concedere al Comune di Ciriè (cod. beneficiario 15605), Ente capofila, il contributo per la rilocalizzazione dell'immobile di proprietà *omissisomissis*, ricadente a cavallo del confine comunale, in parte in comune di Ciriè (TO), in via Stura e in parte sul territorio comunale di Robassomero (TO), in via Ciriè n.10, (rispettivamente foglio 32 n.186, sub. 2, n. 187, sub. 4 e foglio 5, n.489, sub 3, 4 e 5), di cui al al paragrafo 4 dell'Allegato 1 alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021, pari a € 299.418,95;

impegnare la predetta spesa sul capitolo 221985 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 sulla base di quanto iscritto e disponibile all'impegno sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 del capitolo 221985;

disporre la liquidazione del contributo a favore del comune capofila di Ciriè il quale, a sua volta, dovrà provvedere a trasferirlo al proprietario dell'immobile da rilocalizzare secondo le modalità di cui al paragrafo 7 dell'Allegato 1 alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021.

A seguito del trasferimento del contributo al privato e dell'avvenuta rilocalizzazione, il Comune di Ciriè dovrà ottenere a titolo gratuito la proprietà del suddetto immobile, procedere con la sua demolizione e acquisire al patrimonio indisponibile del Comune il terreno di risulta, ai sensi dell'art. 67, comma 6 del d.lgs n. 152/2006.

La concessione del contributo per la demolizione dell'immobile rilocalizzato avverrà a seguito dell'avvenuta rilocalizzazione e a seguito della presentazione, da parte dell'Amministrazione comunale, della stima aggiornata delle spese per i lavori di demolizione, per le variazioni catastali e per il trasferimento di proprietà facendo riferimento al prezzario regionale in vigore al momento del calcolo del contributo medesimo.

Verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dell'articolo 27 del regolamento regionale di contabilità emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 9/R e s.m.i.

Dato atto che:

non sussiste la necessità di acquisire il DURC del beneficiario, in quanto trattasi di beneficio erogato a titolo di trasferimento di risorse in forza di disposizioni normative;

per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi disposti in materia

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs n.152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali";
- l.r. n. 18/84, art. 11 e suo regolamento di attuazione n. 7/1985;

- d.lgs n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l.r. n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- dgr n. 1-2209 del 09/02/2026 "Decreto legislativo n.118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028)". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18) e s.m.i.;
- dgr n. 8-8111 del 25/01/2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle dgr 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;
- legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e s.m.i.;
- d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- nota protocollo n. 11050 del 14/3/2025 il direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha delegato il responsabile del Settore Difesa del Suolo (A1805B) all'effettuazione degli impegni di spesa sui capitoli associati alla struttura amministrativa di competenza, inseriti nella missione 9, programma 9.01 del bilancio regionale, e nella missione 19, programma 19.02 (progetti di cooperazione territoriale);
- dgr 31-6223 del 22/12/2017 "Criteri per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e della direttiva 2007/60/CE. Revoca delle precedenti deliberazioni";
- dgr n. 9-4034 del 5/11/2021 "Criteri per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e della direttiva 2007/60/CE. Modifiche e integrazioni alla DGR 31-6223 del 22/12/2017";
- dgr n. 8-2172 del 26/01/2026 "Decreto legislativo n.152/2006, articolo 67, comma 6. Direttiva 2007/60/CE. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del distretto del fiume Po (PAI-PO). Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Approvazione dei criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ad uso residenziale ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. Revoca della dgr n. 31-6223 del 22 dicembre 2017 e della dgr n. 9-4034 del 5 novembre 2021;
- dgr n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto

2021";

DETERMINA

per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto che la spesa complessiva necessaria per il contributo di rilocalizzazione dell'immobile di proprietà *omissis*, ricadente a cavallo del confine comunale tra Ciriè e Robassomero (TO), ammissibile in ordine ai requisiti e ai criteri di cui alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021, risulta pari a € 297.000,00 oltre alla spesa sostenuta per la redazione delle perizia asseverata, pari a € 2.418,95, per un totale spettante al proprietario pari a € 299.418,95;
- di concedere al Comune di Ciriè (cod. beneficiario 15605 – codice fiscale 83000390019), Ente capofila, il contributo per la rilocalizzazione dell'immobile di proprietà *omissis*, ricadente a cavallo del confine comunale, in parte in comune di Ciriè (TO), in via Stura e in parte sul territorio comunale di Robassomero (TO), in via Ciriè n.10, (rispettivamente foglio 32 n.186, sub. 2, n. 187, sub. 4 e foglio 5, n.489, sub 3, 4 e 5), per un importo complessivo pari a € 299.418,95;
- di dare atto che il predetto contributo verrà erogato in due tranches sulla base delle risorse impegnabili sul capitolo 221985 del bilancio regionale annualità 2026-2028 che corrispondono a € 270.000,00 sul 2026 e € 29.418,95 sul 2027;
- di impegnare pertanto, sulla base delle risorse disponibili all'impegno, sul capitolo di fondi regionali n. 221985 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a favore del comune di Ciriè (cod. beneficiario 15605 – codice fiscale 83000390019), la somma di € 270.000,00 sull'annualità 2026 e la restante parte, pari a € 29.418,95, sull'annualità 2027;
- di dare atto che le transazioni elementari di cui al presente atto sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare la liquidazione del contributo di rilocalizzazione al Comune capofila di Ciriè il quale, a sua volta, dovrà provvedere a trasferirlo al proprietario dell'immobile da rilocalizzare secondo le modalità di cui al paragrafo 7 dell'Allegato 1 alla DGR n. 31-6223 del 22/12/2017, integrata con DGR n. 9-4034 del 05/11/2021;
- di dare atto che a seguito della rilocalizzazione del privato, il Comune di Ciriè dovrà ottenere a titolo gratuito la proprietà del suddetto immobile, procedere con la sua demolizione e acquisire al patrimonio indisponibile del Comune il terreno di risulta, ai sensi dell'art. 67, comma 6 del d.lgs n.152/2006;
- di dare atto che la demolizione dell'immobile, secondo quanto previsto dalla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 36 mesi dalla trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà;
- di dare atto che i pagamenti avverranno nel rispetto delle disposizioni dell'art.3 della Legge n. 136/2010 vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare atto che l'impegno oggetto del presente atto è assunto secondo il principio della

competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs n.118/2011, è finanziato da risorse regionali fresche, non è finanziato da risorse vincolate in entrata, non ricopre carattere commerciale, non determina il superamento dello stanziamento e non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale;

- di dare atto che non sussiste la necessità di acquisire il DURC, in quanto trattasi di beneficio erogato a titolo di trasferimento di risorse in forza di disposizioni normative.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della lr n.22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs n.33/2013.

Il funzionario estensore
Arch. Sabrina Mantovani
Il coordinatore area Pianificazione
Arch. Antonia Impedovo

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta